



## *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

**VISTO** l'art. 7 del CCNL 16 febbraio 1999, come modificato dall'art. 4 comma 7 del CCNL del 14.9.2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/Ce;

**VISTA** la direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità 23 maggio 2007 recante misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2009, n.150 recante attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

**CONSIDERATO** che il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e che le materie per le quali esercita compiti consultivi sono, secondo l'ordine indicato nella direttiva su citata: progetti di riorganizzazione; piani di formazione del personale; orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri di valutazione del personale; contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

**CONSIDERATO** che il Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 11 del DPR 333/1995, esercita le funzioni che il decreto legislativo 150/09 demanda agli Organismi Interni di Valutazione;

**VISTA** la nota 28 maggio 2013 con cui il Comitato Unico di Garanzia dell'Avvocatura dello Stato, costituito con D.S.G. 7747 del 29 marzo 2011, ha chiesto al Segretario Generale di adottare un provvedimento volto a predeterminare le modalità di consultazione, secondo quanto auspicato al punto 3.2 della direttiva 4 marzo 2011;

**RITENUTA** l'opportunità di disciplinare le modalità di consultazione del predetto Comitato;

**SENTITO** il Comitato Unico di Garanzia,



# *Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

## DECRETA

### Art. 1

#### **Materie e ambiti di consultazione**

Il Comitato Unico di Garanzia è consultato preventivamente in occasione dell'emanazione di disposizioni generali concernenti:

- progetti di riorganizzazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro;
- forme di flessibilità lavorativa;
- part-time;
- congedi;
- mobilità;
- criteri di valutazione del personale;
- progressioni di carriera.

E' altresì consultato preventivamente:

- in occasione della stipula di accordi integrativi su materie rientranti nella sfera di sua competenza;
- nella fase di individuazione degli obiettivi strategici e/o operativi;
- in occasione dell'avvio di indagini finalizzate a rilevare il benessere organizzativo;
- in occasione di interventi di conciliazione vita professionale – vita lavorativa.

### Art. 2

#### **Modalità di consultazione**

La consultazione avviene su richiesta dell'Amministrazione o del Comitato Unico di Garanzia.

1. L'Amministrazione richiede la consultazione, con le seguenti modalità:

a) in forma scritta (per disposizioni generali o ipotesi di accordo)

In tal caso il Segretario Generale trasmette al CUG, all'indirizzo [cug@avvocaturastato.it](mailto:cug@avvocaturastato.it) lo schema dell'atto o dell'ipotesi di accordo – eventualmente corredato da documenti necessari ad illustrare la materia –, con richiesta di parere.



## *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

Il CUG potrà richiedere, al fine di acquisire ulteriori informazioni, di consultare il fascicolo d'ufficio e dovrà esprimersi, salvo espressa motivata richiesta, entro venti giorni, trascorsi i quali vige il silenzio-assenso.

**b) mediante incontri** (in casi diversi di cui al punto a)

In tal caso il Segretario Generale richiede un incontro, tramite mail trasmessa all'indirizzo di cui alla lettera a), indicando l'argomento in discussione ed allegando i documenti utili ad illustrare la materia. La data della riunione dovrà essere concordata tra il Presidente del CUG e il Segretario Generale e dovrà tenersi, salvo espressa motivata richiesta, entro 15 giorni dalla richiesta. Il CUG si può esprimere o nell'ambito della riunione o entro i dieci giorni successivi, per meglio valutare quanto emerso nell'incontro.

2. Il Comitato Unico di Garanzia può richiedere un incontro di consultazione agli organi di vertice dell'Istituto e al Nucleo di Valutazione, su materie ricadenti nella sfera della propria competenza, indicando nella richiesta gli argomenti di cui propone la discussione e/o il confronto ed allegando eventuale documentazione. La data della riunione dovrà essere concordata tra il Presidente del CUG e l'organo dell'Amministrazione interessato.

Gli incontri potranno avvenire in videoconferenza.

### **Art. 3 Pubblicazione**

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale, nonché sul sito intranet dell'Avvocatura dello Stato.

Roma, 15 GEN. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE